



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
FALLIMENTARE



FALLIMENTO N. 135/2019

SENT. N. 140/2019 del 22/07/2019

Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA FALLIMENTARE ha emesso

SENTENZA
(omissis)

DICHIARA il fallimento di **RIVOLI S.P.A.**
SOCIETA' PER AZIONI
C.F. 00361900236

con sede in RIVOLI VERONESE (VR)
LOCALITA' CAMPAGNA 7

In nome del legale rappresentante

Nomina Giudice Delegato : CRISTIANA BOTTAZZI

Curatori :

DANIELA MARIA ORTELLI

Con studio in VIA SAN DAMIANO, 4, 20122 MILANO (MI)

FEDERICA SIMONA COMMISSO

Con studio in VIA DELL'ANNUNCIATA, 21, 20121 MILANO (MI)

ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali e mobiliari su cose in possesso del fallito il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza, per la presentazione delle domande di insinuazione.

Termine per deposito ammissione allo stato passivo: 10/02/2020

STABILISCE il giorno 11/03/2020 ore 09:30 per l'esame dello stato passivo avanti al Giudice Delegato.

- Creditori Richiedenti :

31/2016 CREMONESI NICOLA + ALTRI

31/2016 - Avv. TAGLIALATELA GIOVANNI CORSO TRIESTE 116,81100 CASERTA
(CE)
CUOMO PASQUALE

31/2016 - Avv. TAGLIALATELA GIOVANNI CORSO TRIESTE 116,81100 CASERTA
(CE)
ET TOUFI AHMED

31/2016 - Avv. TAGLIALATELA GIOVANNI CORSO TRIESTE 116,81100 CASERTA
(CE)
STRUGARU CIPRIAN ALI

31/2016 - Avv. TAGLIALATELA GIOVANNI CORSO TRIESTE 116,81100 CASERTA
(CE)
VOLPE FRANCO

- Avv. TAGLIALATELA GIOVANNI CORSO TRIESTE 116,81100 CASERTA
(CE)

+ 400/16 I.F. - 433/16 I.F. - 475/16 I.F. - 257/18 I.F. - 220/19 I.F. IN PROPRIO

Ai sensi dell'Art. 17 R.D. 16/3/1942 n. 267 si comunica a :

Ufficio Registro Impresa c/o C.C.I.A.A di VERONA
Via Metauro

Poste Italiane - VERONA
Via Indossa



Estratto conforme.
Verona, 22/07/2019


Il Cancelliere

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Biancamaria Vesentini)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTARE

N. 140/19 S.F.
N. 135/19 R.F.
N. 151/19 REP.



Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Monica Attanasio	Presidente
dott. Pier Paolo Lanni	Giudice
dott. Cristiana Bottazzi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di:

RIVOLI S.P.A. (P.I.- C.F. 00361900236)

Visti i ricorsi presentati Nicola Cremonesi ed altri in data 25.1.2016 (R.G. 31/16), da Ing. Franco & C. s.r.l. in liquidazione in data 2.9.2016 (R.G. 400/16), da Sabrina Menegato ed altri in data 27.9.2016 (R.G. 433/16), da Fiorio s.p.a. in data 24.10.2016 (R.G. 475/16), da ATC s.r.l. in data 22.6.2018 (R.G. 257/18), con cui si chiede che venga dichiarato il fallimento di Rivoli s.p.a., con sede legale in Rivoli Veronese (VR), Località Campagna n. 7;

osservato che i ricorsi sono stati ritualmente notificati *ex art. 15 l.f.* a mezzo pec;

che la società si è costituita e in data 2.11.2016 ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 co. 6 l.f., a cui è seguita la presentazione della proposta e del piano di concordato in continuità aziendale in data 15.3.2017, poi modificati e integrati in data 14.9.2017 e in data 28.11.2018;

che in data odierna l'intestato Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità *ex artt. 162 co. 2 e 179 l.f.* della domanda di concordato, per mancata approvazione della proposta e del piano da parte dei creditori all'esito dell'adunanza di cui all'art. 174 l.f.;

che in data 21.6.2019 la Società ha presentato istanza di fallimento in proprio, successivamente integrata con memoria in data 12.7.2019, chiedendo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;

che sussiste la competenza per territorio del Tribunale adito poiché la società ha sede nella provincia di Verona;

vista la documentazione allegata dai ricorrenti e dalla società;

ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

- Rivoli s.p.a. è un'impresa che esercita un'attività commerciale (commercio, produzione industriale e posa in opera, in Italia e all'estero, di elementi in cemento armato e affini; creazione di infrastrutture viarie e ricettive; assunzione in appalto da privati ed enti pubblici o esecuzione in proprio di lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alle disposizioni sul fallimento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 co. 1 l.f.;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 l.f., come risulta comprovato dai documenti depositati a norma dell'art. 14 l.f., dal ricorso infruttuoso alla procedura di concordato preventivo, dalle ammissioni della stessa Società circa l'assenza di valide alternative percorribili per la soluzione della crisi irreversibile dell'impresa;
- dai bilanci acquisiti è riscontrabile il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 l.f., con riferimento a tutti i parametri a tal fine rilevanti (attivo, ricavi, indebitamento);

rilevato che, ai sensi dell'art. 15 ult. co. l.f., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore a € 30.000,00;

ritenuto che sussistano i presupposti per autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi dell'art. 104 l.f., in considerazione dei gravi pregiudizi, anche per il ceto creditorio, che deriverebbero dall'interruzione dell'attività, quali la rinuncia agli utili derivanti dalle numerose commesse nazionali e internazionali in corso (per € 1,3 milioni in Italia e per R\$ 8,8 milioni in Brasile), il rischio di applicazione di ingenti penali e di escussione delle fidejussioni, e tenuto conto anche dell'incidenza negativa che l'interruzione dell'attività esplicherebbe sul valore dell'azienda nella prospettiva della sua cessione;

considerato che in questa prospettiva l'esercizio provvisorio può essere disposto per la durata di sei mesi;

ritenuto infine che, stante la particolare complessità della procedura, l'udienza di esame dello stato passivo debba essere fissata oltre il termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 16 n. 4) l.f.,

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5 e ss. l.f.,


- 1) DICHLARA il fallimento di Rivoli s.p.a., con sede legale in Rivoli Veronese (VR), Località Campagna n. 7;
- 2) NOMINA giudice delegato la Dott.ssa Cristiana Bottazzi;
- 3) NOMINA curatori la Dott.ssa Daniela Maria Ausilia Ortelli e l'Avv. Federica Commisso, professioniste in possesso dei requisiti di cui al novellato art. 28 l.f., le quali provvederanno entro dieci giorni dalla ~~ora~~ nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento;
- 4) ORDINA al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 11.3.2020 ad ore 9.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 l.f. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 l.f.;
- 7) DISPONE l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi dell'art. 104 l.f. per la durata di sei mesi;
- 8) ORDINA, ai sensi dell'art. 17 l.f., che la presente sentenza sia notificata in copia integrale alla società debitrice fallita ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
- 9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Verona, 12.7.2019

Il Giudice est.

Dott. Cristiana Bottazzi



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Biancamaria Vesentini)




TRIBUNALE C.P. DI VERONA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi **22 LUG. 2019**



Il Funzionario Giudiziario
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Biancamaria Vesentini)



Il Presidente

Dott. Monica Attanasio

